



# COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet [www.comune.marostica.vi.it](http://www.comune.marostica.vi.it)

Posta elettronica certificata [marostica.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:marostica.vi@cert.ip-veneto.net)

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 30/09/2020

**OGGETTO:** CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 107 C.5, DEL D.L. 18/2020, CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DI UNA MISURA AGEVOLATIVA STRAORDINARIA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN RAGIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 E DIFFERIMENTO RATA UNICA DI ACCONTO E SALDO TARI AL 16.12.2020.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 19:30, nella Sala Multimediale dell' Opificio, previa convocazione nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Assume la presidenza il Presidente Pietro Fantinato.  
Partecipa il Segretario Generale dott. Giuseppe Lavedini.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti i Signori:

COGNOME E NOME	P	A
MOZZO MATTEO	P	
SCOMAZZON VALENTINO	P	
BERTOLIN RENATO	P	
BIANCHIN YLENIA	P	
PARISE MICHELE	P	
DALLA ROSA MARA	P	
BERGAMO DANIELA	P	
SEGANFREDDO GRETA	P	
FANTINATO PIETRO	P	

COGNOME E NOME	P	A
BUREI MARIALUISA		AG
GRAPIGLIA MARCO	P	
PRESA STEFANO	P	
SANTINI GIORGIO	P	
CAPUZZO ANTONIO	P	
COSTA MARIATERESA	P	
SCETTRO GIANNI	P	
DALLA VALLE MARICA	P	

PRESENTI: 16    ASSENTI: 1

Sono presenti altresì l'assessore esterno COLOSSO ENZO, la responsabile dell'Area Finanziaria dott.ssa Fabris e la dott.ssa Busato.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

**OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 107 C.5, DEL D.L. 18/2020, CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DI UNA MISURA AGEVOLATIVA STRAORDINARIA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN RAGIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 E DIFFERIMENTO RATA UNICA DI ACCONTO E SALDO TARI AL 16.12.2020.**

*Relazione l'assessore COLOSSO che ricorda che le tariffe TARI sono state confermate rispetto al 2019. La norma però consente di applicare facoltativamente una riduzione della TARI per chi ha prodotto meno rifiuti durante il periodo COVID. Questa agevolazione è riconosciuta alle imprese che facoltativamente hanno chiuso, pur non essendo obbligate per legge, e che dimostrano di avere avuto una riduzione della produzione di rifiuti. Le imprese obbligate a chiudere sono state esentate per legge. Ricorda che è stata unificata la scadenza dei pagamenti al 16 dicembre per quest'anno. Anche la bollettazione avrà delle novità.*

*BUSATO: l'Amministrazione ha stanziato 20.000 euro per finanziare le agevolazioni riconosciute. Le imprese interessate dovranno presentare apposita domanda. L'importo andrà in detrazione nella parte variabile della tariffa. L'agevolazione sarà suddivisa in funzione del numero di domande pervenute. L'invio delle bollette potrà avvenire via PEC.*

*COLOSSO: ricorda che tutte le imprese e i professionisti a breve saranno obbligati per legge ad avere la PEC. Per i privati si continuerà con la bollettazione a mezzo posta.*

*SCETTRO: chiede quante sono le domande presentate per la riduzione.*

*BUSATO: ad oggi 91 domande di cui 28 accoglibili.*

*COSTA: la scadenza viene unificata al 16 dicembre insieme alla scadenza dell'IMU. Chiede perché non si sia pensato di scaglionarle per evitare di mettere in difficoltà le famiglie.*

*COLOSSO: la scadenza è stata posticipata per non far pagare subito le famiglie in questi mesi. Si vorrebbe comunque verificare nuove modalità per applicare i tributi comunali, sia permettendo il calcolo tramite il sito, sia modificando le modalità di invio delle bollette. Per evitare il doppio invio delle bollette in tempi ravvicinati si è scelto di unificare la scadenza. Ricorda che l'IMU è in autoliquidazione e quindi la bolletta non sarebbe dovuta.*

*BUSATO: la norma sulla TARI ha imposto che almeno una scadenza fosse successiva al 1° dicembre.*

*COSTA: invita l'Amministrazione ad avvisare la cittadinanza di questa scadenza unificata per evitare che qualcuno possa trovarsi in difficoltà.*

*CAPUZZO: chiede come sono coperti i 20.000 euro di agevolazioni a carico del bilancio e in particolare se siano coperti con i trasferimenti statali.*

*DALLA VALLE: chiede come venga assestato il PEF 2020. Invita a dare informazioni ai cittadini su aspetti qualitativi del servizio e su come si deve attuare una raccolta virtuosa.*

*COLOSSO: l'Amministrazione è sensibile sul tema e sta posticipando al 2021 gli incrementi che deriveranno dal nuovo metodo di calcolo ARERA. L'informazione ai cittadini sul PEF avverrà quando si avranno i valori che al momento non abbiamo.*

*DALLA VALLE: preannuncia astensione perché ritiene che si dovessero avere elementi in più, almeno in commissione, per capire come saranno applicate le nuove tariffe 2021.*

*Non ci sono altri interventi.*

Pertanto, all'esito della discussione, come sopra sinteticamente verbalizzata,

### **Il Consiglio Comunale**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- per effetto di quanto disposto dal comma 15 ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall'art. 15bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) a decorrere dall'anno d'imposta 2020 i versamenti della tassa sui rifiuti (Tari) scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento devono essere effettuati sulla base delle tariffe dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi, applicando le tariffe dell'annualità d'imposta di riferimento pubblicate sul Portale per il federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno, con scadenze successivi al 1° dicembre;
- è quindi necessario stabilire le nuove scadenze e modalità per la riscossione della tassa sui rifiuti (Tari) a decorrere dall'annualità d'imposta 2020;
- al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito dell'abolizione dell'imposta unica comunale (Iuc), si è ritenuto opportuno approvare un nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a partire dall'anno d'imposta 2020, Regolamento che viene approvato con deliberazione odierna;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del *Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti*, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Marostica non è presente e operante un Ente di Governo dell'ambito, come previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolgerebbe le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che:

- il legislatore con il decreto legge n. 18/2020 al comma 4 dell'art. 107 ha spostato il termine, già dilatorio, del 30 aprile 2020 previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- il comma 5 ha invece inteso dettare un "metodo" alternativo, rispetto a quello previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif. stabilendo che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;
- il Comune di Marostica adotterà il nuovo PEF entro il 31.12.2020 e pertanto, in questa sede intende confermare le tariffe Tari per l'anno 2019 anche per l'anno 2020;

Vista la conversione in legge 77/2020 del DL Rilancio 34/2020 con cui è stata confermata la proroga al 30 settembre del termine di approvazione del bilancio degli enti locali in particolare l'articolo 138 intitolato

“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 “;

Ritenuto, pertanto, di confermare per il 2020 le tariffe Tari adottate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2018, confermate successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23.12.2019 (qui allegate rispettivamente sub A e sub B);

Vista la delibera ARERA n. 158 del 7/5/2020 che interviene sulle riduzioni e agevolazioni da applicarsi sulla Tari a seguito della crisi sanitaria emergenziale da Covid-19;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 28/05/2020 con cui, prendendo atto della sopracitata delibera Arera, si è stabilito di ridurre la TARI per le imprese o studi professionali che hanno chiuso spontaneamente l'attività durante il periodo di lock-down, concedendo uno sconto in relazione alla dimostrazione, tramite apposita autocertificazione da presentare all'ufficio tributi, di una minore produzione di rifiuti dovuta al periodo di chiusura della propria attività;

Considerato necessario ratificare tale misura agevolativa straordinaria sulle tariffe Tari per l'anno in corso, relativa alle utenze non domestiche che hanno sospeso *volontariamente* e non a seguito di appositi Dpcm la propria attività, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

Considerato inoltre che, per il solo anno 2020, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la Tassa sui Rifiuti avrà un'unica scadenza di pagamento, ovvero il 16 dicembre 2020;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, che costituisce allegato C) alla presente deliberazione;

Dato atto che tale proposta è stata discussa nella seduta della Commissione consiliare regolamenti, statuto e bilancio del 24.09.2020;

Visti inoltre:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alla parte seconda – Ordinamento finanziario e contabile;
- il D. Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell'Area 2<sup>^</sup> Economica e Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale";

A seguito votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti votanti	16
Favorevoli	13
Contrari	//
Astenuti	3 (Costa, Scetto e Dalla Valle)

## **DELIBERA**

1. di confermare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2019, come disposto dal comma 5 dell'art. 107 del d.l. 18/2020;

2. di ratificare la misura agevolativa straordinaria a favore delle utenze non domestiche approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 28/05/2020, in ragione della delibera ARERA n. 158/2020,

concedendo uno sconto in relazione alla dimostrazione di una minore produzione di rifiuti dovuta al periodo di chiusura dell'attività a causa dell'emergenza Covid-19;

3. di stabilire un'unica scadenza di pagamento Tari per l'anno corrente corrispondente al 16 dicembre;

4. di dare atto che il nuovo PEF sarà adottato entro il 31.12.2020;

5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerando l'approssimarsi della scadenza della TARI e la necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti del differimento disposto.

--- ===== o0o =====---

Il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità per dare attuazione alla delibera.

A seguito votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti votanti 16

Favorevoli 13

Contrari //

Astenuti 3 (Costa, Scettro e Dalla Valle)

la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

il Presidente del Consiglio  
Fantinato Pietro

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

il Segretario Generale  
dott. Giuseppe Lavedini

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)